



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
Divisione IV – Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Energia

Struttura: DG-SAIL

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0017277 - 29/08/2013 - USCITA

Agli operatori economici operanti nel settore petrolifero

(tramite indirizzo e-mail registrato nella piattaforma informatica scorte)

e p. c.

ALL'ASSOCOSTIERI

ALL'ASSOGASLIQUIDI

ALL'ASSOPETROLI

ALL'ASSICC

ALL'UNIONE PETROLIFERA

ALLA CONFINDUSTRIA

ALLA FEDERCHIMICA

ALL'OCSIT

ALL'AGENZIA DELLE DOGANE

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON UTENTI

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI

FINANZA

LORO SEDI

Oggetto: Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 giugno 2013 concernente la determinazione delle scorte di sicurezza di greggio e/o prodotti petroliferi per l'anno scorta 2013 – Chiarimenti per la procedura dell'accollo

A seguito della emanazione della circolare del 1 luglio 2013 e delle richieste di chiarimenti avute, anche a seguito di alcuni incontri con le associazioni di categoria, si forniscono ulteriori istruzioni in merito alle modalità delle comunicazioni delle scorte relativamente alla procedura dell'accollo.

Accollo obblighi di scorte

- le procedure dell'accollo per l'anno scorta 2013 avranno la decorrenza unica a partire dal 1° ottobre 2013. A tal fine, eventuali comunicazioni al Ministero dello sviluppo economico dovranno pervenire secondo le modalità previste dalla Circolare del 1° luglio 2013 entro il 15 settembre 2013;
- il Ministero, verificata la documentazione procederà alla accettazione della richiesta di accollo e ne darà conferma agli operatori interessati tramite PEC;



- Nella stessa comunicazione il MiSE riporterà gli obblighi esistenti degli operatori interessati all'accollo fino al giorno prima della data di inizio dell'Accollo, per tenerne traccia ai fini di eventuali controlli successivi;
- l'accollo dovrà interessare l'intero anno scorte 2013 (dal 1° ottobre 2013 all'entrata in vigore dei nuovi obblighi per l'anno scorta 2014) e non sarà possibile retrocedere da tali impegni;
- essendo vietato il subaccollo, non sarà possibile accollare quantitativi maggiori del proprio obbligo originario;
- i quantitativi oggetto di accollo saranno assimilati agli obblighi derivanti dalle immissioni in consumo proprie;
- per gli accoli di scorte libere, la società cedente deve indicare il numero di TEP che cede in accollo alla società ricevente;
- per gli accoli di scorte in prodotti con le caratteristiche delle scorte specifiche, la società cedente deve indicare la tipologia di prodotto specifico e le relative tonnellate che intende cedere in accollo alla società accettante.

Rispetto a quanto già previsto nella richiamata Circolare del 1° luglio u.s., verificato l'esistenza di difficoltà operative nel trasferimento con l'accollo anche dei contributi OCSIT, si chiarisce che questi ultimi rimarranno in capo al soggetto che ha immesso in consumo. Conseguentemente non sarà necessario indicare espressamente, nella comunicazione al MiSE, i quantitativi immessi in consumo che hanno generato l'obbligo oggetto dell'accordo.

Le Associazioni in indirizzo sono invitate a dare diffusione alla presente nota presso i propri associati.

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Gilberto Dioluce